

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO-PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PNRR M1C1, INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI (SETTEMBRE 2022), FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

CUP: F41F22002870006 – CIG A00F104545

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di realizzazione di entrambe le componenti del bando relativo alla "Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici":

- il "Cittadino informato" in cui l'attenzione è volta alla strutturazione e standardizzazione dei contenuti all'interno del sito del Comune, nel pieno rispetto delle linee guida fornite da Agid in materia di design dei siti comunali;
- il "Cittadino attivo" in cui vengono potenziati numericamente e qualitativamente i servizi offerti alla cittadinanza in modalità on-line, con particolare attenzione al popolamento del fascicolo del cittadino che si propone di diventare il fulcro della connessione diretta con il Comune.

In particolare dovrà essere curata:

- la realizzazione del sito web istituzionale del Comune di Terni (di seguito indicato anche come AC - Amministrazione Comunale) con interfacce coerenti, fruibili e accessibili, in conformità sia con le normative specificate al punto 1.1. Riferimenti e normativa che con le linee guida e le buone pratiche Agid;
- la realizzazione, nell'ambito dell'avviso pubblico "servizi e cittadinanza digitale", di n. 6 servizi digitali:
 1. pagare il canone per le lampade votive
 2. richiedere l'accesso agli atti
 3. richiedere permesso di occupazione suolo pubblico
 4. richiedere una pubblicazione di matrimonio
 5. pagare contravvenzioni
 6. pagare tributi IMU

La piattaforma dovrà avere la possibilità di attivare, oltre i 6 servizi di cui sopra obbligatori per l'ottenimento del finanziamento, tutti i servizi erogabili dal Comune per i quali dovrà esistere un template predefinito e personalizzabile. Dovranno altresì essere esposti, nella stessa area, tutti i servizi on-line, così da rendere la piattaforma unico accesso ai servizi digitali erogati del Comune.

ARTICOLO 2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la realizzazione del sito, dovranno essere assicurati i seguenti aspetti:

- la piattaforma dovrà essere messa a disposizione in ambiente cloud, secondo il paradigma SaaS; dovrà essere disponibile sul Marketplace di ACN come soluzione SaaS qualificata, garantendo quindi il totale rispetto del trattamento dei dati personali come previsto dal GDPR;
- dovranno essere garantite le massime tutele per l'Ente per evitare il rischio di lock-in sia su tutte le componenti del Sistema (Applicativo, Infrastruttura, Dati, CMS);
- dovrà essere effettuato il trasferimento di informazioni e contenuti presenti sull'attuale sito del Comune, con particolare attenzione in merito alla accessibilità, assicurando la migrazione o comunque la possibilità di consultare tutti i dati e i contenuti;
- dovranno essere garantite, nelle more dell'attivazione del nuovo sito, tutte le funzionalità del sito attuale, ivi compresi i servizi di hosting, al fine di non interrompere l'erogazione degli attuali servizi, anche assumendosi l'obbligo di eliminare le anomalie e/o i malfunzionamenti senza alcun costo ulteriore;
- dovrà essere garantito il totale rispetto dei requisiti e delle raccomandazioni della Misura 1.4.1 del PNRR;
- dovrà essere garantita la compatibilità con dispositivi mobili Android e iOS;
- dovrà essere garantita l'integrazione con e le eventuali configurazioni di tutte le piattaforme quali SPID/CIE/LoginUmbria, AppIO, PagoPA/PagoUmbria;
- In fase di progettazione dovranno essere garantiti almeno 10 incontri in presenza con le diverse aree dell'Ente per la conferma delle esigenze e dei contenuti da pubblicare;
- saranno a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri di sviluppo per assicurare l'integrazione, laddove necessaria, con gli applicativi in uso dall'AC (es. gestione documentale InterPA, piattaforma workflow dei procedimenti comunali, piattaforme di identità digitale, piattaforma dei servizi finanziari e tesoreria ecc.). I lavori di integrazione necessari per l'interoperabilità con applicazioni di terze parti sono a carico dell'AC;
- la realizzazione dei moduli di amministrazione trasparente e dell'albo pretorio non sono oggetto di questo appalto ma andranno sviluppate apposite sezioni di Front Office che ne consentano la pubblicazione dei contenuti.

Per migliorare costantemente l'esperienza d'uso del sito e la qualità dei servizi erogati:

- dovranno essere implementati sistemi di rilevazione qualitativa e quantitativa dei dati di fruizione e funzioni per la raccolta e l'analisi statistica del traffico e del comportamento utente: dovrà essere quindi possibile ottenere informazioni derivanti dal monitoraggio attivato sul singolo componente del sito e/o servizio (viene suggerito l'utilizzo di web analytics Italia);
- dovranno essere predisposte soluzioni anche temporanee per l'ottimizzazione delle prestazioni in casi eccezionali di alto traffico del sito, in occasioni particolari come elezioni amministrative o politiche, comunicazioni della protezione civile ed altri eventi con elevato numero di accessi;
- dovranno essere assicurate la correzione e l'aggiornamento del sito (nella parte grafica e/o nell'organizzazione dei contenuti) a seguito di cambiamenti normativi;

Per assicurare la efficiente gestione di informazioni e contenuti del sito:

- dovranno essere erogate sessioni, anche in presenza, di formazione agli operatori sull'uso degli strumenti di pubblicazione. Tali attività saranno finalizzate a gestire in autonomia l'inserimento delle informazioni e la pubblicazione dei contenuti. Il fornitore, inoltre, dovrà comunque mettere a disposizione manuali d'uso;
- dovranno essere garantite tutte le operazioni di archiviazione manuale e automatica di specifiche tipologie di contenuti, anche in ossequio al principio del diritto all'oblio, così come la possibilità di programmare le pubblicazioni, tempi di pubblicazione, diritti di pubblicazione;
- la libreria media (video e immagini) dovrà essere organizzata in categorie e sottocategorie con possibilità di ricerca ed eliminazione dei contenuti;

- deve essere presente la funzionalità per la pubblicazione contemporanea multicanale dei contenuti (sul sito e sui social media con la possibilità di personalizzare testi e immagini)
- dovrà essere possibile la creazione e gestione di account specifici per la pubblicazione dei contenuti, con la suddivisione degli utenti in ruoli differenziati, assegnando a ciascun ruolo compiti e permessi differenti in base ai contenuti del sito consentendo in tal modo agli operatori di gestire solo i contenuti di propria pertinenza. Dovrà essere presente un account amministratore che possa autorizzare tutti gli altri alla pubblicazione secondo un sistema di supervisione dei contenuti.

Sono comunque considerate obbligatorie tutte le buone pratiche che rendano il sito utile, affidabile, facile da usare e accessibile, la completezza e accuratezza delle informazioni, la chiarezza di linguaggio, la leggibilità dei testi, la formattazione appropriata, qualità delle immagini e dei contenuti multimediali.

ARTICOLO 3 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicatario provvederà alla realizzazione della fornitura nel rispetto dei tempi e dei modi definiti nel presente capitolato. Le attività dovranno prevedere le seguenti fasi:

- realizzazione della piattaforma web in rispondenza dei requisiti dettati dall'AC;
- verifica preliminare ed in corso d'opera da parte dell'AC;
- creazione dei profili utenti con definizione del ruolo operativo;
- test finale della piattaforma;
- formazione del personale, in modalità training-on-the-job;
- messa in produzione e rilascio on line del sito web;
- test di tutte le funzionalità e collaudo
- Asseverazione della piattaforma da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale

In conformità con quanto indicato nelle linee guida e i modelli di riferimento indicati nell'allegato 2 dell'Avviso – Definizione del perimetro degli interventi relativi alla Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici” – Comuni, il sito istituzionale dovrà essere strutturato in:

area pubblica (CITTADINO INFORMATO)

- che renda possibile inserire le informazioni nel sito web, attivare e configurare in autonomia dei calendari di prenotazione appuntamenti per tutti gli uffici che ricevono cittadini agli sportelli, attivare un sistema di customer satisfaction, raccogliere segnalazioni dal cittadino gestire il processo di presa in carico e di risposta all'utente ecc.
- che esponga un front end che contenga informazioni e documenti ad accesso libero nonché le schede informative di accesso ai servizi digitali e non, erogati dall'AC. Nella progettazione del sito l'Aggiudicatario dovrà assicurare la conformità con il “Documento di architettura dell'informazione” pubblicato all'indirizzo <https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/versione-corrente/modello-sito-comunale/architettura-informazione.html> che definisce le tipologie di contenuto stabilite da Agid, le tassonomie e i vocabolari controllati;
- che metta a disposizione un back office “redazionale” web, che costituisce l'area di redazione del sito, ad accesso riservato;

area personale del cittadino (CITTADINO ATTIVO)

- che contenga la storia di tutte le interazioni tra cittadino e amministrazione comunale (documenti personali, stato d'avanzamento delle istanze presentate, messaggi o notifiche inviati dall'AC, ecc.). L'area personale conterrà una sezione relativa alla gestione del profilo utente, i canali di contatto prescelti per la ricezione delle notifiche, iscrizione a newsletter ecc. Tra i canali supportati per l'invio delle notifiche/comunicazioni al cittadino, devono essere presenti almeno email, PEC, app IO. Grazie

all'accesso con Spid o CIE, nell'area personale saranno caricati automaticamente i dati anagrafici e di contatto del cittadino che potranno comunque essere opportunamente integrati;

- che metta a disposizione un back office “operativo”, ovvero un'area di lavoro riservata accessibile da web, da cui l'operatore comunale possa ricercare, visualizzare e lavorare le istanze presentate dal cittadino attraverso i servizi digitali. Per ogni fase di lavorazione il back office deve gestire il cambio di stato (presa in carico, smistamento, lavorazione, chiusura, ecc.) e l'invio automatico (o manuale, se necessario) di notifiche al cittadino nella sua area personale, nonché su app IO, via email, ecc., supportando l'invio di allegati e lo storico delle conversazioni.

Ogni attività relativa alla messa in produzione, nell'ambiente finale di hosting, dell'applicazione e dei contenuti, è a carico dell'aggiudicatario, comprese le attività di elaborazione, migrazione e caricamento dei contenuti sul server di produzione.

ARTICOLO 4 - RIFERIMENTI E NORMATIVA

Per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento, il fornitore incaricato dovrà rispettare le indicazioni riportate nelle Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA stabilite in:

- Avviso pubblico Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” - Comuni (Settembre 2022) con particolare riguardo all'Allegato 2 – Definizione del perimetro degli interventi
 - Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione delibera GM 350 29/12/2022
 - Documentazione e linee guida prodotte nell'ambito del progetto Designers Italia, relative ai siti comunali e ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento a:
 - Il sito web e i servizi digitali dei Comuni italiani
<https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/versions-corrente/index.html>
 - Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA
<https://docs.italia.it/italia/design/ig-design-servizi-web/it/versions-corrente/index.html>
 - Manuale operativo di design per i siti e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione
<https://docs.italia.it/italia/designers-italia/manuale-operativo-design-docs/it/versions-corrente/index.html>
 - Documentazione delle App di valutazione dell'adesione ai modelli
<https://docs.italia.it/italia/designers-italia/app-valutazione-modelli-docs/it/versions-attuale/index.html>
 - Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici
<https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/ig-accessibilita-docs/it/stabile/index.html>
Accessibilità <https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita>
 - Vincoli e raccomandazioni <https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-comuni-docs/it/versions-corrente/conformita/conformita-modello-sito.html>
 - Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)
 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.)
 - Misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e s.m.i.)
 - Dovranno essere garantite tutte le funzionalità dell'attuale Sito del Comune dal momento dell'affidamento e fino all'avvio in esercizio del nuovo sistema.
- È necessario far riferimento sempre all'ultima versione delle indicazioni o linee guida.

ARTICOLO 5 – DURATA CONTRATTUALE

L'appalto decorrerà dalla data di contrattualizzazione sulla piattaforma Me.PA ed avrà la durata di 48 mesi. Tutti i servizi connessi, oggetto della presente richiesta, dovranno essere realizzati, anche tenuto conto dei test di verifica, entro e non oltre 9 mesi dalla data di contrattualizzazione.

L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E CLAUSOLA REVISIONALE

Il corrispettivo contrattuale globale sarà pari a quello risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario. È prevista la revisione del compenso sulla base della seguente disciplina. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di beni/servizi che determinano variazioni in aumento superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto, esso trasmette al RUP apposita richiesta di revisione prezzi. Alla richiesta di revisione prezzi dovrà essere allegata la documentazione probatoria idonea a comprovare l'aumento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di beni/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. Le variazioni di prezzo sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta soltanto a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto. Pertanto, per i primi 12 mesi di contratto, i prezzi offerti rimangono fermi e invariabili.

ARTICOLO 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo sarà corrisposto da parte dell'Amministrazione contraente, secondo le seguenti modalità:

- dal momento del rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione della prestazione, che potrà avvenire, in base alle vigenti Linee Guida Lump Sum stabilite del PNRR per l'investimento in oggetto, solo a seguito di asseverazione positiva da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, saranno avviate le procedure per la liquidazione del 75% dell'importo dell'appalto;
- Il restante 25% verrà erogato al termine dei 48 mesi, previa verifica di conformità delle prestazioni svolte.

Resta inteso che l'erogazione del corrispettivo contrattuale all'appaltatore è condizionata all'esito positivo dell'asseverazione da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Saranno comunque riconosciute le spese per il mantenimento temporaneo della piena funzionalità del sito attuale, secondo le condizioni economiche del contratto in vigore fino al 31/12/2023.

L'Appaltatore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Comune di Terni – Direzione Servizi Digitali – Innovazione – Cultura – Eventi Valentini e altri Eventi – Turismo – Codice Univoco Ufficio GQUXZP, e dovranno riportare in evidenza, il Codice Identificativo di Gara (CIG) A00F104545 e il Codice Unico Di Progetto (CUP) F41F22002870006. L'Appaltatore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dall'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, sono stabiliti in 30 giorni secondo le modalità di cui al D.Lgs. 231/2002 e smi.

Il pagamento, previo accertamento dell'Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. L'Appaltatore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione.

ARTICOLO 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.

Ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre all'Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del L'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 9 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore dovrà assicurare la perfetta esecuzione della prestazione, garantendone la continuità con il massimo livello professionale.
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile del servizio, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.
3. L'Appaltatore è obbligato, inoltre, a:
 - mantenere il più assoluto segreto, anche successivamente alla cessazione del contratto, su informazioni in merito a fatti o soggetti di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico di cui trattasi;
 - individuare, all'atto della stipula del contratto, un Responsabile del servizio che sarà referente nei confronti dell'Amministrazione, rappresentando ad ogni effetto l'Appaltatore. In caso di sostituzione motivata del referente dovrà essere data immediata comunicazione all'Amministrazione;
 - comunicare all'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto, sia i riferimenti telefonici che gli indirizzi mail che dovranno essere utilizzati dall'Amministrazione per la formulazione dei quesiti;
 - far pervenire tempestivamente, e comunque entro le 24 ore, alla Stazione Appaltante comunicazione scritta di ogni circostanza di rilievo rilevata durante l'effettuazione dell'appalto (es. indisponibilità prolungata del servizio, data breach);
 - effettuare, prima dell'attività di asseverazione da parte del personale del Dipartimento per la trasformazione digitale, un test per assicurare la perfetta rispondenza di tutte le pagine e delle funzionalità a quanto atteso dall'AC al fine dell'ottenimento del finanziamento.

Le attività di test dovranno comprendere, oltre a quelle standard previste per i siti web, la verifica della piena conformità utilizzando lo strumento messo a disposizione sul sito <https://docs.italia.it/italia/designers-italia/app-valutazione-modelli-docs/it/versione-attuale/index.html>

La piena conformità del sito verrà stabilita solo ad effettivo risultato totalmente positivo della verifica tramite l'applicativo sopra citato ed il completamento dell'asseverazione da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. A seguito di risultato positivo verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione che attiverà le procedure di pagamento.

Nel periodo contrattuale dovranno essere garantiti correttivi, adeguamenti ed evoluzioni se necessari per la rispondenza dei sistemi alla normativa di riferimento.

Per la modifica di funzioni esistenti e/o realizzazione di nuove funzioni richieste successivamente alla messa in esercizio dei componenti, l'appaltatore dovrà presentare, per ogni attività richiesta, un piano dettagliato con tempi, risorse professionali allocate, stima dell'effort espresso in giornate/persona e costo complessivo, comprensivo dell'aggiornamento della documentazione esistente e dell'eventuale addestramento all'uso. L'appaltatore è tenuto ad assicurare, senza oneri aggiuntivi per l'AC, la disponibilità di almeno 10 giornate/persona all'anno non cumulabili negli anni successivi se non utilizzate.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, lo stesso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi,

dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

Il Responsabile del servizio sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente alla prestazione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della prestazione nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall'Amministrazione.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

L'investimento oggetto del presente affidamento non è soggetto al rispetto del principio DNSH in base all'Allegato 4 dell'Avviso relativo alla misura di investimento in oggetto "DNSH Aggiornamento dicembre 2022 non applicabilità M1C1 1.3 – 1.4" come da Circolare del 13 ottobre 2022 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" della Ragioneria Generale dello Stato, in quanto è stato effettuato un aggiornamento della mappatura di associazione tra Checklist DNSH ed investimenti PNRR dal quale è emerso che gli investimenti M1C1-1.3 e M1C1-1.4 non hanno impatto sul DNSH e con Decreto n. 6/2022-PNRR del 17/10/2022 dell'Unità di Missione PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale sono state approvate le Linee Guida per i soggetti attuatori individuati tramite Avvisi pubblici lump sum che tengono conto di tali aggiornamenti.

L'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme nazionali ed europee, ivi incluse, ove applicabili, quelle in materia di trasparenza, tutela dei diversamente abili, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging). L'operatore economico si impegna altresì a produrre, su richiesta della stazione appaltante, una autodichiarazione inerente il rispetto di tali principi.

L'attuazione del progetto prevede il rispetto del Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità di "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" ai sensi dell'art. 47, comma 8, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 Luglio 2021 n. 108, in particolare:

- se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta): obbligarsi, al massimo entro 6 mesi dalla conclusione del contratto a consegnare all'AC una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 D.L. 77/2021);

- se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta): obbligarsi, al massimo entro 6 mesi dalla conclusione del contratto produrre la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una Relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e illustri le eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis D.L. 77/2021);
- obbligarsi, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota pari al 30% delle predette assunzioni all'occupazione giovanile (under 36) e occupazione femminile (art. 47 comma 4 D.L. 77/2021)

La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ARTICOLO 11 – ASSISTENZA HELP DESK

Dovrà essere attivato un servizio di Help Desk per la gestione dei ticket con uno strumento di valutazione integrato raggiungibile autonomamente via web, che consenta di monitorarne lo stato ed effettuare analisi di tipo statistico su criticità, periodi, numero, tempi di presa in carico e risoluzione dei ticket ecc.

Nella sezione sono descritte le modalità di erogazione dell'assistenza richieste come minime dal presente capitolato, articolate secondo 3 livelli di criticità della problematica:

Bloccante

Il problema rende il sito web “non utilizzabile” o “non disponibile”. Tutti i servizi erogati non sono disponibili.

Grave

Il problema rende alcune funzioni/servizi importanti “non utilizzabili” o “non disponibili” e non esiste una soluzione alternativa.

Minore

Il problema non è bloccante per i servizi erogati, ma comporta difformità rispetto alle specifiche definite o esistono soluzioni alternative.

Il servizio di Help Desk dovrà essere erogato con le seguenti modalità:

- tramite telefono, attivo negli orari di servizio 8-14 e 14.30-17.30 e tramite web/email attivo h24. La risposta telefonica dovrà avvenire nel tempo medio di 3 minuti, in tutti i casi dovrà comunque essere fornito entro un'ora il riscontro della ricezione del ticket;
- negli orari di servizio la presa in carico e la messa in stato di lavorazione devono avvenire entro 2 ore dalla ricezione del ticket;
- nei casi in cui non fosse possibile rispettare tali tempi le motivazioni devono essere portate immediatamente a conoscenza dell'AC che insieme all'aggiudicatario concorderà le fasi di intervento necessarie;
- dovrà comunque essere garantito un servizio di reperibilità h24 7 giorni su 7 che potrà essere utilizzato per i casi di supporto relativi a malfunzionamento bloccante ogniqualvolta non sia possibile ottenere un rapido riscontro con i canali di supporto ordinari sopra citati (in particolare, ma non limitatamente, in orari notturni e festivi). Il servizio si attiva con chiamata ad un numero di telefono riservato, determinato in fase

contrattuale, al quale risponde un operatore di turno e può essere utilizzato solo da personale dell'AC precedentemente autorizzato. Il servizio di reperibilità registra la richiesta, verifica i sistemi al fine di riscontrare il problema segnalato e si attiva immediatamente per la risoluzione tenendo aggiornata l'AC. La risoluzione della problematica, con esito positivo, negativo o con inoltro ad altri livelli di assistenza, deve avvenire entro i tempi riportati nelle tabelle successive;

ARTICOLO 12 – LIVELLI DI SERVIZIO (SLA)

I parametri di riferimento per il monitoraggio dei livelli di servizio sono

- 1) Tempo di presa in carico della segnalazione
- 2) Tempo di risoluzione dell'anomalia segnalata

Di seguito gli obiettivi SLA:

Definizione	Criticità	Contesto	Obiettivo
Tempo di presa in carico	Tutte	Tutti	2 ore lavorative
Tempo di risoluzione	Bloccante	Risoluzione	6 ore lavorative
	Grave		12 ore lavorative
	Minore		24 ore lavorative

ARTICOLO 13 – PENALI

La determinazione delle penali si riferisce allo scostamento del valore determinato per i SLA (in termini di percentuale) nel periodo di osservazione.

I periodi di osservazione sono fissati in quattro mesi, durante i quali vengono determinati i ticket lavorati nei limiti temporali previsti, in relazione ai livelli di criticità e quelli che invece non hanno soddisfatto tali limiti. Quando il rapporto numero di ticket fuori SLA/numero di ticket lavorati supera il 10% vengono applicate penali secondo lo schema seguente:

Definizione	Criticità	Contesto	Obiettivo	Valore massimo scostamento	Penale
Tempo di presa in carico	Tutte	Tutti	2 ore lavorative	10%	1%
Tempo di risoluzione	Bloccante	Risoluzione	6 ore lavorative		3%
	Grave	Risoluzione	12 ore lavorative		2%
	Minore	Risoluzione	24 ore lavorative		1%

Le penali sono calcolate sul 25% dell'importo dell'appalto da liquidare, come previsto dall'ARTICOLO 7 del presente capitolato, al termine del contratto.

Il superamento del massimo valore di scostamento genera una ulteriore penale dello 0,5% per ogni punto percentuale in più. Esempio: uno scostamento del 12% genera una penale ulteriore dell'1% in più.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

L'Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell'Amministrazione e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

L'Amministrazione tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel presente Capitolato d'Oneri e sopra richiamate.

L'Appaltatore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto ("open data") in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. N. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. N. 50/2016 s.m.i.), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Con atto di designazione sottoscritto dall'Appaltatore contestualmente alla stipula e allegato al contratto, l'Appaltatore è nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento UE".

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 17 – TITOLARITÀ DEL SOFTWARE E DEI DATI

Premesso che l'aggiudicatario può adottare una qualsiasi soluzione applicativa, pur garantendo la fruibilità del prodotto attraverso la piattaforma open CMS già utilizzata, l'AC rimane titolare dei diritti di utilizzo del software fornito o sviluppato dall'operatore nel corso dell'appalto, inclusi i template grafici ed i moduli personalizzati, oltre ai relativi codice sorgente ed alla documentazione.

L'aggiudicatario, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque al massimo 30 giorni prima della scadenza contrattuale, dovrà rilasciare, senza addebito, il seguente materiale:

codice sorgente;

script o altri materiali necessari all'installazione in ambiente di sviluppo o di produzione;

asset grafici generici (es. pulsanti, elementi grafici) anche in formato editabile (es. eps, .psd, ecc.).

L'AC:

- si impegna a conservare tale materiale e a non divulgare le parti che, qualora rese di pubblico dominio o fornite a operatori terzi, possano creare un ingiusto vantaggio a favore di operatori concorrenti. Tutti i dati ed i contenuti nel sito del Comune di Terni, inclusi testi, immagini, file audio e video, allegati, ecc. rimarranno di esclusiva proprietà dell'AC.

L'Aggiudicatario:

- sarà nominato Responsabile del Trattamento dati e tratterà i dati personali solo in conformità alle istruzioni fornite dall'Amministrazione e per tutto il periodo di durata del contratto

- dovrà assistere e cooperare attivamente con l'AC per consentire a quest'ultima di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali

- non dovrà comunicare i dati trattati a terzi a meno che tale comunicazione non sia necessaria per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, e comunque solo previa autorizzazione scritta dell'AC.

- dovrà comunicare via email al Titolare della protezione dei dati personali qualsiasi violazione della sicurezza dei dati entro e non oltre ventiquattro ore dalla scoperta dell'evento

- dovrà fornire all'AC tutti i log di accesso e tutte le informazioni documentali necessarie a valutare l'entità della violazione

- dovrà assumersi la responsabilità dell'integrità dei dati e della fruibilità degli stessi.

ARTICOLO 18 – GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare quanto segue:

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che verrà depositata o costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge.

La cauzione definitiva potrà essere svincolata progressivamente in rapporto allo stato di attuazione dell'affidamento in oggetto.

ARTICOLO 19 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore presenta idonea polizza assicurativa.

Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al contratto.

ARTICOLO 20 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione ha diritto di recesso nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, risolve il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.Lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10

(dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi contrattuali assunti che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione per affidare ad altro Appaltatore le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.

Qualora il contratto fosse sottoscritto ai sensi dell'art 53 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, nelle more del completamento delle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti ai sensi dell'art. 80 e 83 del Codice dei Contratti, qualora in corso di esecuzione le predette verifiche dovessero avere esito negativo, anche parziale, l'Amministrazione risolve di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a. nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'articolo "Trattamento dei dati personali" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile in ragione della nomina dell'Appaltatore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
- b. nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dall'Amministrazione o da terzi incaricati dall'Amministrazione di cui all'articolo "Trattamento dei dati personali" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile in ragione della nomina dell'Appaltatore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.

ARTICOLO 22 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'esecuzione del servizio non viene svolta in luoghi posti nella disponibilità giuridica dell'Amministrazione e non determina interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3, Dlgs. 81/2008: pertanto non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), né sussistono costi della sicurezza da interferenze.

L'Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale in materia di sicurezza di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), n.2) DLgs. 81/2008, e di assicurare ai propri dipendenti le condizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 24 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: *i)* l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; *ii)* dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dai documenti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; *iii)* dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, *iv)* documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione revocherà l'autorizzazione.

L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire un'autorizzazione integrativa.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

- i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore trasmette all'Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. N. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. N. 50/2016.

L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. N. 50/2016.

Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. N. 50/2016, l'Appaltatore si obbliga a comunicare all'Amministrazione il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui l'Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi previsti dal Documento di progetto in materia di DNSH e gli obblighi di cui all'art. 47, co. 4, del D.L. 77/2021, come disciplinati dal presente capitolato.

ARTICOLO 25 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.

ARTICOLO 26 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Terni.

ARTICOLO 27 – NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.